

Ecc.<sup>ma</sup> Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria  
Memoria  
per l'avv. Paolo Romeo, appellante avverso la sentenza della Corte d'assise  
di Reggio Calabria in data 12 ottobre 2000.

Al cospetto di un processo che è sorto e si è sviluppato sulle basi di quella che in questi ultimi anni ha rappresentato la problematica più ricorrente in tema di valutazione della prova – quella che in senso lato viene definita la “chiamata di correo” –, il tema centrale non può che essere costituito dalla corretta individuazione dei criteri generali ai quali l'interprete deve ispirarsi per comprendere il significato, la portata, il valore probatorio delle dichiarazioni accusatorie.

Richiamare qui la sterminata giurisprudenza che dal '92 si è man mano stratificata su questo tema, potrebbe apparire ultroneo – se non addirittura stucchevole – anche in considerazione dei precedenti, ispirati ad equanimità e saggezza, di codesta Ecc.<sup>ma</sup> Corte.

Lasciando da parte, quindi, repertori e massimari, alla difesa preme ribadire in estrema sintesi i criteri fondamentali ispirati alla più autorevole giurisprudenza (può citarsi, per tutte, SU n. 1653/1993, Marino).

E' generalmente accettato come criterio base di valutazione della chiamata il procedimento *progressivo*: attendibilità generale del dichiarante; attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; attendibilità estrinseca.

Giova ripetere, perché la sentenza appellata ha completamente ignorato tale aspetto, che il procedimento deve essere progressivo, nel senso che il giudice deve prima valutare l'attendibilità globale del chiamante, poi l'attendibilità intrinseca della chiamata, e *infine* l'attendibilità estrinseca.

L'interprete, in sostanza, non può saltare uno dei passaggi – soprattutto il secondo – del procedimento di valutazione della chiamata e procedere, *omisso medio*, alla valutazione dell'attendibilità estrinseca.

Non sono ammissibili scorciatoie probatorie, grazie alle quali, come fa la sentenza appellata, ci si limita al “riscontro incrociato” tra una pluralità di dichiarazioni accusatorie (spesso *de relato*) superficialmente ritenute concordanti.

In definitiva, i Giudici di prime cure si sono limitati a tracciare uno schematico (e incompleto) profilo dei precedenti giudiziari dei collaboranti, ritenendo con ciò di poter soddisfare il primo requisito richiesto dalla giurisprudenza, cioè l'esame dell'attendibilità generale, accertando, per

così dire, attraverso la prova dell'adesione del chiamante a un sodalizio criminoso, che vi fosse la teorica possibilità di conoscenza dei fatti narrati. Tanto basta, per la Corte di primo grado, per ritenere intrinsecamente attendibile una chiamata in reità e per passare al confronto con altre chiamate la cui attendibilità intrinseca viene desunta allo stesso modo.

Di conseguenza, la prova fondamentale – che renderebbe superflua la valutazione di tutte le altre – diventa il riscontro incrociato, che, svincolato dal rigoroso controllo dell'attendibilità intrinseca delle rispettive dichiarazioni, assomiglia a un meccanismo diabolico che serve certamente a semplificare il lavoro investigativo degli inquirenti – non più di tanto interessati alla ricerca dei c.d. riscontri “oggettivi”, il cui esito anzi rischierebbe di nuocere alla tesi investigativa perseguita –, ma comporta la conseguenza di privare l'accusato di qualsiasi possibilità di difesa.

Coerentemente con questa impostazione, al Giudice di prime cure importa poco o nulla accertare che una dichiarazione sia logica, coerente, costante nel tempo, tempestiva, genuina, priva di smentite – o che non lo sia. Non si pone neppure il dubbio sull'inattendibilità di alcune dichiarazioni clamorosamente smentite dagli accertamenti e dai dati documentali, ritenendo di poter superare tutto – senza neppure prendere in esame le acquisizioni difensive – con alcune proposizioni retoriche sull'inesistenza di un interesse comune di tante persone ad accusare l'imputato, sull'inesistenza di un presunto “complotto”, sull'inesistenza di scorrettezze degli inquirenti nella gestione dei pentiti ecc.

Il Giudice di primo grado non si accorge però del fatto che, così ragionando, la prova della colpevolezza di un accusato sarebbe raggiunta matematicamente ogniqualvolta si fosse in presenza di due o più chiamate in reità, non importa come rabberciate, non rileva se incoerenti, se smentite, se tardive, se sospette ecc.

Aderendo al convincimento che il momento fondamentale della valutazione della chiamata è quello del riscontro (incrociato), pretermesso ogni esame dell'attendibilità intrinseca del dichiarante e della singola dichiarazione, si giunge all'aberrante conseguenza che basta l'apparente convergenza sulla tesi dell'accusa di due o più dichiarazioni per affermare la colpevolezza dell'accusato: una sorta di aritmetica probatoria che priva la difesa di qualsiasi possibilità di dimostrare l'innocenza dell'imputato. A che servirebbe, infatti, dimostrare che il tal pentito è tendenzialmente un mentitore, o un riprovato millantatore, o che nei confronti di tal altro sono

stati pronunciati giudizi di inattendibilità in significative sentenze definitive o in altre pronunce giurisdizionali irrevocabili? A che fine dimostrare che gli episodi fattuali – che dovrebbero riscontrare la tesi accusatoria –, contenuti nelle dichiarazioni dei pentiti, sono stati smentiti?

Le smentite, i riscontri negativi alle chiamate vengono minimizzati ed anzi si giunge a sostenere che la constatazione dell'incoerenza di qualche narrazione induce ad esprimere un giudizio di "genuinità" e ad escludere il "complotto". Se complotto ci fosse stato – si dice infatti – gli inquirenti avrebbero avuto buon gioco a mettere in bocca ai pentiti narrazioni esatte.

Un modo di ragionare, questo, basato su una logica davvero perversa.

Si può concludere che l'accertamento dell'attendibilità intrinseca delle chiamate è un presupposto indispensabile per potere passare al riscontro incrociato delle stesse dichiarazioni.

Vero è che può accadere che anche un dichiarante considerato soggettivamente inattendibile (ad es. un debole di mente, un calunniatore conclamato, un alcolista, un drogato) racconti qualcosa che, dopo approfondita verifica, risulta veritiera. Se il soggetto di cui all'esempio precedente raccontasse di avere assistito a un delitto, indicandone l'autore, e poi si trovasse l'arma o un vestito insanguinato in casa di costui, dovremmo concludere che la sua testimonianza, nonostante i dubbi iniziali sull'attendibilità soggettiva, e indipendentemente dalle eventuali discrasie che si potrebbero rilevare nella dichiarazione oggettivamente considerata, è rea attendibile dall'elemento esterno di riscontro, proprio perché questo è di tale importanza da consentire il superamento del provvisorio giudizio di inattendibilità.

Indubbiamente si tratta di un ragionamento corretto, addirittura ovvio, che spesso viene riproposto dalla giurisprudenza secondo la quale vi è « *un rapporto inversamente proporzionale tra l'attendibilità intrinseca e cosiddetti riscontri esterni: un giudizio di attendibilità intrinseca meno accentuata implica la necessaria ricerca di riscontri esterni più rigorosi e viceversa* ». Si tratta, com'è evidente, di un passaggio logico ulteriore, e successivo, rispetto all'iter che il giudice è tenuto a rispettare quando valuta l'attendibilità della chiamata. Non v'è dubbio che ontologicamente la verifica dell'attendibilità intrinseca delle chiamate sia cosa del tutto distinta dalla ricerca dei riscontri esterni. Così come non v'è dubbio che solo dopo il vaglio positivo dell'attendibilità intrinseca il giudice è legittimato a passare alla fase dei riscontri esterni. Una traccia normativa della

consolidata regola giurisprudenziale sulla progressività del procedimento di valutazione della chiamata – secondo un’interessante sentenza della C. Ass. Torino, 3.4.1998, Pres. Pettenati, Rel. Perrone, Imp. Agostino e altri, in *Cass. Pen.* 1999, n. 976, 1973 – si potrebbe rinvenire « *nella struttura stessa del comma 3 dell’art. 192, laddove il verbo utilizzato (confermare l’attendibilità) rimanda a un precedente giudizio di attendibilità ricavato solo da elementi intrinseci* ».

Ma tornando al ragionamento di prima, al « rapporto inversamente proporzionale tra attendibilità intrinseca e riscontri esterni », sul quale in linea di principio non si può non essere d’accordo, resta però da chiedersi quale deve essere la portata dei riscontri e quanto tali elementi debbano essere “*rigorosi*”. Fermo restando il fatto che i riscontri ai sensi dell’art. 192 co. 3 C.p.p. non sono predeterminati per legge e quindi possono consistere in elementi di qualsiasi natura, purché siano esterni e autonomi rispetto alla chiamata di correo, altrimenti rappresenterebbero essi stessi una prova autonoma, e ciò non è richiesto dalla legge, il problema si pone laddove i riscontri alla dichiarazione-base consistono in altre chiamate di correo.

Sembra elementare che in tale caso il Giudice debba procedere rigorosamente all’accertamento dell’attendibilità intrinseca prima di porre a confronto le dichiarazioni, in quanto l’elemento di riscontro è tale finché sia caratterizzato dalla “certezza”, e una chiamata di correo può avere tali caratteristiche solo quando sia risultata intrinsecamente attendibile.

E’ evidente che non si può utilizzare, insomma, una pluralità di chiamate per riscontrare le une con le altre se non si procede prima al controllo dell’attendibilità intrinseca.

La valutazione approfondita dell’attendibilità intrinseca « ha funzione di escludere che l’operazione induttiva di responsabilità, da compiere verificando la conferma esterna alle dichiarazioni di cui all’art. 192/3 C.P.P. vigente, sia frutto di inavvertita suggestione di concordanze apparenti della rappresentazione con le emergenze di genere del reato. La priorità attribuitele, nello svolgimento dialettico della motivazione, risponde all’esigenza di rendere intelligibile la consequenzialità del ragionamento di prova, in ragione dei criteri adottati, di cui è necessario dar conto, secondo la regola generale di cui al primo comma dello stesso articolo. Ma l’esigenza strettamente logica, implicata dal risultato di prova della chiamata in reità o correità, può essere soddisfatta anche dopo la verifica

delle altre acquisizioni. Difatti da queste può conseguire la conferma o il superamento di giudizio provvisorio di attendibilità intrinseca. Proprio perciò, l'esistenza di eventuali riscontri esterni non consente per sé l'affidamento al mezzo, se non se ne tragga la conferma che la chiamata in correità o reità non è inficiata intrinsecamente, e cioè se la stessa acquisizione esterna non serva ad escludere il dubbio di credibilità del dichiarante o di affidabilità oggettiva della sua narrazione. Pertanto se il riscontro consiste in una dichiarazione incrociata, e questa presenti analoghe carenze intrinseche, la coincidenza delle versioni invece di diradare il dubbio, può accrescerlo irrimediabilmente ». [ Cass. Sez. V, 11.2.1999, dep. 18.3.1999, n. 293, Pres. Pandolfo, Rel. Rotella, P.G. Cedrangolo diff., ric. Bastone e altro ].

Quando ci si trova di fronte a una dichiarazione-base sulla cui attendibilità interna si nutrono dubbi (perché ad es. se ne accerta l'incoerenza narrativa, è tardiva, è inverosimile o peggio risulta soggetta a smentita), le eventuali chiamate utilizzate a mo' di riscontro non solo devono essere intrinsecamente attendibili a loro volta, ma il loro contenuto narrativo deve essere tale da consentire di superare i dubbi che si addensano sull'attendibilità intrinseca della chiamata-base che dovrebbero riscontrare. Dunque, non è l'accusato che deve provare l'esistenza del "complotto", ma è l'accusa che deve provare l'attendibilità della chiamata sulla base dei criteri-guida che costituiscono principi di diritto su cui la cassazione si è ripetutamente pronunciata.

Può dirsi che l'accusa rivolta all'avvocato Romeo di essere uno dei massimi capi dell'associazione (non si è capito invero di quale associazione l'appellante sarebbe stato dirigente: l'associazione di cui al capo F10 del processo Olimpia, di cui il presente rappresenta uno stralcio; l'associazione di cui al capo F18, sempre del processo Olimpia, di cui è stata accertata l'inesistenza – tutti gli imputati assolti perché il fatto non sussiste – dell'associazione di cui al capo F19; la direzione strategica – anche in questo caso è stato dichiarato con sentenza definitiva che il fatto non sussiste; la massoneria collegata con i servizi segreti e con gli apparati politici-istituzionali ecc.; in quanto l'avvocato Romeo è imputato *da solo* del capo H2 che riguarda una associazione « *chenonsisaancoracos'è* »: una entità criminal-politica che dovrebbe essere potentissima e avere i suoi gangli ovunque, di cui però solo l'avvocato farebbe parte) sia basata su prove (chiamate) attendibili?

Non è così perché le varie chiamate – di Lauro, Barreca, Albanese ecc. – risultano per vari aspetti inattendibili, anche perché i contenuti fattuali delle loro narrazioni risultano smentiti dalle allegazioni difensive ovvero dalle attività di accertamento svolte dagli stessi inquirenti.

Non può condividersi la tendenza a considerare prive di efficacia le smentite oggettive ai racconti dei vari collaboratori, sostenendo che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non coinvolge necessariamente tutta la dichiarazione stessa.

Naturalmente qui non è in gioco la correttezza del principio, pacificamente accettato, della divisibilità della testimonianza (o della c.d. frazionabilità).

È infatti possibile la valutazione frazionata delle chiamate in reità o correità, ma in tal caso « le dichiarazioni su cui fare affidamento devono essere *scindibili*, e cioè *indipendenti sul piano strutturale e logico* da quelle inattendibili, inversamente risultando anch'esse inutili, *per quanto rispondenti ad altre acquisizioni certe del processo*. E la conferma o riscontro deve concernere proprio gli elementi di novità che la dichiarazione apporta, laddove la certezza altrimenti acquisita non abbisogna del suo contributo » [ Sez. V, 11.2.1999, dep. 18.3.1999, n. 293, Bastone e altro, già citata ]; precedente conforme: « Salvo l'obbligo di adeguata motivazione, il giudice di merito ben può ritenere veridica una parte della confessione resa dall'imputato e nel contempo disattendere altre parti *allorché si tratti di circostanze fra di loro non interferentesi fattualmente e logicamente*: ciò in base al principio della scindibilità della dichiarazione di qualsiasi soggetto » [ Sez. I, 21 ottobre 1994, ric. Riola, in Cass. Pen. 1996, 1564 ].

Pertanto, affinché una chiamata possa essere ritenuta parzialmente attendibile è necessario che il contenuto fattuale di una sua parte sia logicamente e fattualmente separabile dalla parte che risulta oggetto di smentita.

Nel processo che ci occupa le fonti di prova sono costituite essenzialmente da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e, pertanto, è necessario che le stesse convergano sia sul fatto storico sia sul soggetto che lo ha posto in essere e non semplicemente su una accusa generica di appartenenza all'associazione.

Non può sostenersi, dunque, che la parte residuale della dichiarazione in parte smentita possa consistere solo in una accusa generica, ma deve riguardare uno o più “fatti” univocamente indicativo dell'appartenenza

dell'accusato all'associazione.

Viceversa, la sentenza appellata resta imprigionata in una serie di definizioni e deduzioni fornite dai collaboranti di giustizia, senza mai approfondire il controllo dei fatti considerati significativi della responsabilità dell'appellante.

In tema di partecipazione ad associazione per delinquere il fulcro della prova, qualora non sia dimostrata una rituale affiliazione al sodalizio criminoso, è costituito « *dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame di insieme delle condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa* » [Cass. Sez. VI n. 1525 del 1997. Ric. PM in proc. Pappalardo].

La condotta partecipativa, infatti, è imperniata sull'assunzione di un ruolo e sull'inserimento del soggetto nel tessuto organizzativo dell'associazione delittuosa.

Orbene, le condotte che si fanno risalire all'avvocato Romeo – si intende quelle che residuano dall'opera di “scrematura” delle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia dopo la presa d'atto delle smentite – non possono essere indicative dell'inserimento dello stesso appellante nell'organizzazione di quel fantomatico sodalizio criminoso indicato nel capo H2, che a tutt'oggi non si è capito ancora bene che cosa sia.

Si pretende, infatti, di dare per dimostrata la partecipazione dell'appellante a un'organizzazione senza indicare in alcun modo un suo concreto ruolo all'interno di essa.

La sentenza appellata, anzi, nell'indicare alcuni episodi che dovrebbero essere sintomatici della partecipazione all'associazione, cade in sostanziali e macroscopiche contraddizioni, laddove, ad es., ritiene veritiero il racconto di Lauro sulla rituale affiliazione dell'avv. Romeo alla 'ndrangheta e poi, alla fine di tutto, ammette che l'imputato nulla ha fatto, quando era pubblico amministratore e poi membro della Camera dei deputati, per lucrare vantaggi economici per sé o per gli altri partecipi all'associazione criminale calabrese. Non essendo la 'ndrangheta un ente benefico o una fondazione per il promovimento di studi politici, non si capisce francamente in base a quale logica la maggiore organizzazione criminale

della regione avrebbe investito, senza avere alcun ritorno economico, sull'avv. Romeo per quasi (ad oggi) trenta anni!

Ma non solo! Non si capisce perché, se davvero l'avv. Romeo fosse stato un affiliato, addirittura ritualmente, alla cosca De Stefano, egli sarebbe rimasto neutrale allo scoppio della guerra di mafia e non vi sarebbe stato coinvolto.

Allo stesso modo, non si comprende ancora in base a quale logica egli sarebbe rimasto estraneo a tutti gli affari di cui si è occupata in trenta anni questa potente organizzazione, dagli inquirenti definita una vera e propria *Holding* del crimine.

Le accuse di appartenenza ad associazione mafiosa, insomma, confliggono con quella che è la realtà consacrata anche processualmente, attraverso le numerose testimonianze di persone qualificate come appartenenti alle forze dell'ordine, politici, amministratori, professionisti dalla specchiata moralità, come ad esempio lo stesso direttore della DIA.

C'è una incoerenza di base nelle dichiarazioni dei collaboratori, è come se esse si fossero incuneate a forza in un tessuto di rapporti, di relazioni, di vita insomma, che nulla ha a che vedere con l'ipotesi dell'associato, o addirittura del capo o del dirigente di una potente "*holding* del crimine".

E dove ha errato la sentenza è nell'approccio con la prova, in quanto i giudici di prime cure hanno vanamente tentato di parcellizzare il narrato delle varie dichiarazioni, isolando alcuni episodi dall'intero contesto probatorio: l'affiliazione alla ndrangheta dal 1970 (!); la c.d. fuga di Freda; la presunta militanza politica dell'imputato in organizzazioni eversive di destra; la vicenda SAR; gli appoggi elettorali; l'incontro con Franz Caruso; i rapporti con Paolo Martino; il caso Quattrone.

E' bene dire subito che nessuno degli episodi esaminati dalla Corte di primo grado è idoneo a rappresentare condotte penalmente rilevanti o comunque dimostrative dell'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa.

A) Sarebbe stato certamente idonea alla dimostrazione della tesi accusatoria, ove risultasse in qualche modo dimostrata, l'affiliazione alla ndrangheta dell'avv. Romeo, ma la propalazione (Lauro, ud. 12/7/1996) resta un mero racconto, peraltro de relato, di un collaboratore, la cui attendibilità è stata posta in dubbio in numerosi procedimenti penali (cfr. tra l'altro le sentenze – definitive – emesse a conclusione dei due tronconi dell'inchiesta sull'uccisione del Giudice A. Scopelliti). Lauro, in definitiva,

è colui che nel processo di appello principale (“Olimpia”, udienza del 1.6.2000) ha candidamente ammesso – dopo anni di inchieste della DDA che, ai fini di certificare l’attendibilità soggettiva del collaborante, utilizzavano l’argomento della “genuinità” del pentimento, la storiella del passaporto, della ripulsa verso il crimine da lui provata dopo la strage di Capaci ecc. – che all’inizio dei suoi contatti con la DIA, ossia con il dott. De Gennaro e il col. Pellegrini, egli aveva raccontato solo “balle”, tacendo del traffico di droga, e cercando di addossare a tale Salvatore La Torre, piccolo trafficante suo complice (“un truffaldino”), la responsabilità delle stragi di Capaci, e sproloquiando sui possibili mandanti (secondo lui non c’entrava niente Riina, ma il responsabile di tutto era Greco, quello emigrato in Brasile) e sull’attendibilità di Buscetta da lui messa in forte dubbio (“ha la mente appannata dall’odio”)! Sempre Lauro, pur essendo al corrente di un vasto traffico internazionale di stupefacenti, mentiva per coprire le responsabilità del fratello e dei complici tra i quali un colombiano, tale Julio Jimenez, col quale manteneva i contatti anche durante la collaborazione, ospitandone la compagna, Olga Luz, nella abitazione assegnatagli dal Ministero dopo la collaborazione!

La sentenza appellata, nonostante tutto, dimostra di credere ciecamente a Lauro e non si pone neppure il problema se De Stefano Paolo avesse potuto davvero – e per quale ragione ? – mettere a parte Lauro delle vicende (segrete) dell’avv. Paolo Romeo. La Corte di prime cure non tiene in alcun conto precedenti sentenze definitive (cfr. GUP Tripodi, processo relativo al presunto omicidio dell’ing. Romano, imp. Iamonte e altri; Corte d’assise d’appello, processo relativo all’omicidio di Antonio Macrì, imp. Condello pasquale e altri), che si sono pronunciate specificamente su tale fondamentale aspetto dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni *de relato* di Lauro, escludendo la verosimiglianza del fatto che De Stefano, in base ai rapporti tra loro intercorrenti, potesse confidare al collaborante importanti segreti.

L’esame dell’attendibilità intrinseca della narrazione di Lauro sul punto in questione non può che concludersi negativamente, o almeno con grandi riserve.

Resta da controllare ora se i dubbi che legittimamente la difesa ha prospettato sulla credibilità del dichiarante e della specifica narrazione possano essere superati attraverso l’individuazione di riscontri esterni dotati di forza tale da consentirne il superamento.

La sentenza utilizza altre propalazioni di collaboratori (Scopelliti, Barreca, Iero, Pino ecc.) che a ben vedere non riguardano il fatto narrato da Lauro e comunque l'affiliazione dell'avv. Romeo alla 'ndrangheta, ma indirettamente dovrebbero servire a dimostrare – secondo il ragionamento seguito dalla motivazione del documento impugnato – l'appartenenza dell'imputato alla associazione, fatto che rappresenta evidentemente un tema diverso, che certo comprende anche l'affiliazione, ma che non è attinente al fatto da riscontrare.

La dichiarazione di Lauro, sul punto, resta del tutto isolata, mentre non si diradano i dubbi sulla attendibilità della narrazione.

D'altra parte, si tratta di un racconto inverosimile, in quanto non si vede perché un professionista si sarebbe lasciato coinvolgere in un rituale mafioso che ne avrebbe potuto segnare la vita per sempre, e poi si sarebbe comportato come un perfetto estraneo all'associazione, non prendendo parte agli interessi di quest'ultima, ed anzi restando nascosto anche sul piano delle azioni politiche, mai dirette al raggiungimento di scopi illeciti personali o a vantaggio dell'associazione, quasi che fosse in attesa di una crescita fino a livelli politici ancora più alti.

Ragionamento quest'ultimo che davvero sembra inconciliabile con la logica, laddove si pensi che l'avv. Romeo era già parlamentare. E' certo che la mafia, parassitaria per definizione, sfrutta la politica e i politici a suo vantaggio, ed è perciò inverosimile che abbia avviato un ... allevamento di politici di razza (come ad es. Romeo) attendendo trenta anni per farne ad es. un ministro o un presidente della repubblica! Siamo davvero alla fantapolitica!

Procedendo, ancora, alla verifica della "congruità narrativa" del racconto di Lauro circa la presunta affiliazione dell'avvocato Paolo Romeo alla 'ndrangheta, ponendo a confronto la dichiarazione con le altre acquisizioni probatorie, appare vieppiù evidente il conflitto logico con i "fatti".

Quanto dichiarato dal collaboratore Giovanni Riggio, definito intraneo al c.d. "gruppo destefaniano", induce ad escludere che, nell'ambito del suddetto raggruppamento di cosche alleate nella guerra di mafia, si sapesse (o anche solo si opinasse) della presunta affiliazione dell'avvocato Romeo alla cosca De Stefano-Tegano – che di tale raggruppamento sarebbe stata in qualche modo l'associazione leader – o genericamente alla 'ndrangheta (udienza del 07/12/1996).

Altrettanto è a dirsi per ciò che riguarda altro collaboratore ritenuto assai

vicino alla famiglia De Stefano, ossia Antonio Schettini, vertice della cosca Coco-Trovato, legata da vincoli di amicizia e parentali con la cosca De Stefano-Tegano (Verbale di interrogatorio del 28/5/1996 prodotto dalla difesa ed acquisito agli atti con ordinanza del 25/3/1999). Schettini esclude di riconoscere Paolo Romeo, del quale gli viene mostrata la fotografia inclusa nell'album contrassegnato con la lettera "D" e gli vengono declinate le generalità. Dunque, neppure Schettini conosce l'avvocato Romeo personalmente (come dimostra il mancato riconoscimento fotografico) ovvero ha mai sentito parlare nell'ambito criminale di appartenenza (la sua risposta è stata: « Non lo conosco »). Di quanto sopra ha dato peraltro conferma, *ad abundantiam*, il colonnello Pellegrini nel corso dell'udienza del 28/10/1999: Schettini era vicino a Coco-Trovato e a Paviglianiti; il collaboratore faceva parte del raggruppamento destefaniano; egli parlava per cognizione anche diretta perché era stato a Reggio Calabria; Schettini ha riferito fatti concernenti la guerra di mafia e delle trattative di pace; Schettini non parla dell'avvocato Romeo.

Il colonnello Pellegrini ha poi precisato che numerosi collaboratori interrogati nell'ambito delle varie inchieste sulla criminalità organizzata calabrese hanno del tutto ignorato il nome dell'avvocato Romeo.

Fatto questo che evidentemente configge col ruolo primario che si vorrebbe attribuire all'appellante.

Vanno poi esaminate brevemente le risultanze delle varie inchieste che si sono susseguite sulla criminalità calabrese a partire dai "fatti di Montalto", per passare dal processo c.d. dei sessanta (De Stefano Paolo+59) – che aveva ad oggetto proprio i rapporti mafia-imprenditoria-politica, il Quinto centro siderurgico, i "lavori del doppio binario", ecc. – per seguire con le varie associazioni (Zappia+8, Rugolino+10; Zito+19; Vadalà+14; Albanese Mario+106; Inerti+40; Montagnose+13; Iamonte+15; Barbaro+52; Barreca+29; Bellantoni+66; Latella+109; Morabito+161; Calabrò+56; Iamonte+38; Battaglia+58; Paviglianiti+32; Battaglia+25; Ferrucci+15; Quattrone+14; Battaglia+10; Riina+13).

Sui risultati di tali inchieste sono stati esaminati, oltre al colonnello Pellegrini (Udienza 28/10/1999) e al capitano Di Fazio (Udienza 22/6/1999), altri investigatori, come Spanò Francesco (Udienza 5/12/1996), Strano Federico (Udienza 5/12/1996), Moschitta Nicola (Udienza 24/9/98), Caracciolo Antonio (Udienza 12/1/99), i quali hanno recisamente escluso che sia mai risultato un coinvolgimento dell'avvocato Romeo a qualsiasi

titolo.

Testimonianze di grande spessore morale, quale è quella del compianto sindaco di Reggio Italo Falcomatà, hanno escluso che vi fosse un qualsiasi coinvolgimento dell'avvocato Romeo in episodi di malaffare politico-amministrativo o in rapporti con la mafia. Conferme autorevoli sono venute dalla testimonianza di politici quali l'avvocato Francesco Azzarà e l'avvocato Letterio Crispo.

Di importanza decisiva può ritenersi, poi, la testimonianza di Agatino Licandro, ex sindaco di Reggio Calabria, assunto al ruolo di "pentito", le cui dichiarazioni hanno squarciato i veli del malaffare politico-amministrativo e i collegamenti mafia-politica. Licandro ha escluso che l'avvocato Romeo avesse preso parte ai traffici di cui egli era a conoscenza o che gli fossero risultati rapporti di interessenza tra l'avvocato Romeo e le cosche mafiose, la cui assillante presenza negli affari della pubblica amministrazione è cosa ormai notoria.

Pertanto, *per facta concludentia*, si deve escludere che l'avvocato Romeo fosse affiliato alla 'ndrangheta ovvero alla cosca De Stefano Tegano, in quanto la chiamata in reità adducendo tale circostanza non è solo rimasta priva di riscontro ma viene smentita dalle risultanze oggettive di segno contrario.

B) Nemmeno la tanto reclamizzata partecipazione dell'imputato alla c.d. "Fuga di Freda" assume aspetti significativi dell'appartenenza dell'avv. Romeo all'associazione mafiosa di cui al capo H2.

Va chiarito subito che all'accertamento della responsabilità dell'imputato nel presente procedimento devono restare estranei giudizi di tipo etico o politico. Non è lecito discutere sulle simpatie politiche dell'imputato o sull'eventuale condotta professionale dello stesso nella vicenda di cui si tratta.

L'imputato ha ammesso di avere avuto rapporti professionali con Freda (più precisamente con la moglie) e, quindi, è logico che il "terrorista" per antonomasia avesse i suoi numeri telefonici (dello studio professionale) segnati nella sua agendina.

Chiarito ciò, va presa in esame – per saggiarne l'attendibilità intrinseca – la dichiarazione del collaborante Barreca Filippo.

Costui ha dichiarato che il terrorista, che si era allontanato arbitrariamente dalla sede del domicilio coatto, era stato accompagnato presso di lui dall'avv. Romeo ed altri soggetti su mandato di Paolo De Stefano.

Un primo rilievo va fatto sulla variabilità con cui il Barreca designa i tre accompagnatori di Freda e soprattutto sul luogo ove il terrorista gli venne consegnato (prima la stazione di servizio, poi la sua abitazione).

Barreca fa poi una ricostruzione fallace della fase della permanenza di Freda nella sua abitazione e dei suoi successivi spostamenti: ad es. coinvolge tale Vadalà Carmelo, e sul punto verrà contraddetto da Lauro, e l'ormai mitico "generale" Saccà, nonché il "superagente segreto" dott. Zamboni.

Circostanze, queste ultime, di tale falsità da costituire la prova provata delle illecite interferenze tra Lauro e Barreca e della probabile esistenza di un suggeritore (cfr. l'ordinanza del Tribunale della libertà che ha annullato la misura cautelare a suo tempo applicata all'imputato e, ancora più significativamente, la sentenza del Tribunale di Messina che ha prosciolto con formula ampia il Presidente Giacomo Foti dalla stessa accusa di cui oggi l'avv. Romeo è imputato!).

Non interessa, pertanto, alla difesa dell'avv. Romeo se Barreca ha ospitato o meno Freda e su mandato di chi, ma se è vero che l'avv. Romeo si incontrava con il famigerato "terrorista nero" per sviluppare quel fantomatico progetto politico che in definitiva costituiva e costituisce, nonostante la affrettata modifica del capo di imputazione, l'oggetto, il vero oggetto, del processo. Giova ripetere, infatti, che non è in ballo (solo) la prova dell'appartenenza dell'avv. Romeo ad una comune associazione mafiosa, ma il thema probandum è l'appartenenza a quella associazione descritta nel capo H2 di cui la realizzazione del progetto politico mafioso rappresenta un fondamentale aspetto.

E sul punto non si può che concludere che nulla autorizza a ritenere che Barreca abbia detto la verità. Anzi, sono emerse circostanze di carattere oggettivo che inducono ad escludere che il racconto di Barreca sia veritiero. Quale fine hanno fatto le super logge massoniche, i progetti di colpo di stato, le attività di aggiustamento di processi che sarebbero stati programmati e discussi tra Freda e l'avv. Romeo? Basta rileggere la deposizione del col. Pellegrini e degli altri inquirenti per rendersi conto che le indagini hanno dato esito assolutamente negativo e che in ogni caso le propalazioni del Barreca si sono rivelate inconsistenti sul piano dei riscontri. Può concludersi, quindi, che anche su questo specifico "episodio" l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie sia perlomeno discutibile e, pertanto, non può operare il c.d. criterio del riscontro incrociato delle

chiamate.

In ogni caso, come già rilevato, appare inconferente l'eventuale aiuto fornito al Freda ai fini della dimostrazione dell'appartenenza dell'appellante all'associazione mafiosa contestata.

C) La presunta militanza politica dell'avvocato Romeo in organizzazioni eversive di destra.

La sentenza appellata, senza procedere ad alcun vaglio critico della tesi accusatoria, recepisce il narrato di alcuni collaboratori (ad es. Lauro, Albanese, Ierardo, Barreca, Izzo) secondo i quali l'avvocato Romeo avrebbe fatto parte di organismi quali "ordine nuovo" e "avanguardia nazionale".

Nulla di più falso!

La difesa ha fornito la prova, mediante qualificati testimoni (Sen. Renato Meduri, avv. W. D'Alessandro, avv. A. Scalfari, dott. Colella, dott. Ielacqua) nonché accreditati investigatori (Col. Pellegrini, Maresciallo C.c. Spanò e Vice questore Strano), della appartenenza dell'avvocato Romeo al MSI (Movimento sociale italiano), partito politico del tutto legittimo e sedente nel Parlamento italiano, nonché la prova ad escludendum della presunta militanza in organizzazioni extra-parlamentari di destra.

Basta scorrere velocemente i verbali contenenti gli esami testimoniali per escludere qualsiasi valenza della tesi accusatoria.

Col. Pellegrini (Ud. 27/5/96): A domanda dell'avv. Valentino (« Avete mai assunto le dichiarazioni di esponenti di avanguardia nazionale che abbiano riferito dell'appartenenza di Romeo a quel movimento? ») la chiarissima risposta è stata: NO! Il direttore della DIA ha sostanzialmente escluso che sia stato accertata da parte degli inquirenti la effettiva costituzione del movimento avanguardia nazionale nel territorio di Reggio Calabria (che costituiva evidentemente il fatto presupposto).

Cap. Di Fazio (Ud. 3/6/96): Paolo Romeo non risulta organicamente inserito in un elenco degli appartenenti ad avanguardia nazionale.

Mar. Spanò (Ud. 5/12/96): ha ricostruito la carriera politica dell'avv. Romeo nel MSI e in seguito nel PSDI: presidente di "Giovane Italia", consigliere comunale, consigliere regionale poi parlamentare. Non gli risulta che abbia mai fatto parte di avanguardia nazionale.

V. Questore Strano (Ud. 5/12/96), responsabile DIGOS della Questura di Reggio Calabria: Romeo non aderì mai ad avanguardia nazionale. Romeo non faceva parte del comitato per Reggio capoluogo nel corso della rivolta

degli anni settanta. A domanda precisa della difesa (avv. Zoccali), il dott. Strano ha dichiarato che non era possibile che Romeo essendo iscritto al MSI potesse aderire anche ad avanguardia nazionale! E ancora, a domanda del PM, il funzionario della DIGOS, ha escluso « l'appartenenza di Romeo ad organizzazioni estremistiche di destra ».

Dichiarazioni di analogo tenore hanno reso i politici sen. Meduri, D'Alessandro, Scalfari, Ielacqua, Colella, i quali hanno ricostruito la carriera politica dell'avv. Romeo, escludendo che questi occupasse posizioni politicamente non ortodosse rispetto alle direttive del partito o che tanto meno potesse aderire ad organizzazioni eversive o extra-parlamentari.

Ma perfino gli stessi Concutelli e Freda hanno escluso, ad abundantiam, che Romeo avesse una posizione anche solo vicina ai movimenti della destra extra-parlamentare.

La sentenza appellata non ha tenuto in alcun conto le prove emerse in dibattimento o acquisite agli atti, limitandosi a recepire acriticamente la tesi accusatoria. Se i giudici di prime cure avessero esaminato davvero la corrispondenza del racconto proposto dall'accusa alla realtà processualmente acquisita avrebbero dovuto rilevarne la evidente incongruità narrativa.

La sentenza fa poi riferimento ad altri episodi che però non assumono alcun significato probante l'appartenenza dell'avv. Romeo alla associazione descritta al capo H2:

#### D) Caso Quattrone.

Si presume che sia rivelatrice dell'appartenenza dell'appellante all'associazione contestata (ovvero genericamente alla 'ndrangheta, quasi che con tale espediente logico si possa abbassare la soglia della prova a livello di una misura di prevenzione) la posizione assunta dall'avvocato Romeo nella vicenda della costruzione di un muro di cinta del carcere cittadino.

Orbene, nulla di più incongruente e illogico potrebbe sostenersi, ove si rifletta un attimo sui presunti interessi di cui l'avvocato Romeo, ostacolando la costruzione del muro di cinta, sarebbe stato portatore nella qualità di consigliere comunale e assessore al ramo.

Davvero si vorrebbe sostenere che la mafia avesse chiesto all'avvocato Romeo di ostacolare sul piano amministrativo la costruzione del muro di cinta per favorire l'evasione di suoi accoliti o per utilizzare la circostanza al

fine di imbastire una violenta campagna finalizzata ad ottenere l'allontanamento del dott. Paolino Quattrone, già direttore del Carcere cittadino?

Se così fosse si dovrebbero fornire elementi significativi, se non probanti, di preparazione di fughe o di aggressioni alla struttura carceraria o di iniziative dell'imputato quale promotore o sostenitore della predetta campagna . Nulla di tutto ciò. Vi erano invece delle istanze dei cittadini residenti nelle vicinanze che avevano sollevato questioni giuridiche che andavano esaminate. La difesa sull'argomento ha prodotto il 27.11.95, acquisite dalla Corte con provvedimento dell'08.03.96, una cassetta video riprodotte l'intervento dell'avv. Paolo Romeo in consiglio comunale nel corso della seduta del 03.11.1987 avente ad oggetto una autorizzazione comunale per la recinzione della Casa Circondariale di Reggio Calabria, rilasciata dall'avv. Paolo Romeo all'epoca assessore all'urbanistica; e il 15.04.1999, acquisite dalla Corte il 27.05.1999, i seguenti documenti :

1 - verbale della seduta del Consiglio Comunale del 03.11.1987, durante la quale venne trattata la questione relativa alla Casa Circondariale di Reggio Calabria e acquisito al fascicolo del PM in data 21.06.96.

2 – Ordinanza sindacale del 26.04.1971

3 – Istanza Direttore Casa Circondariale del 14.04.1987

4 - Istanza Direttore Casa Circondariale del 04.05.1987

5 – Autorizzazione . 1818 del 01.06.1987

6 – Ordinanza sindacale di sospensione lavori del 23.10.1987

7 – Nota n. 16454 del direttore Casa Circondariale del 26.10.1987

8 – Note di protesta dei cittadini inviate al Comune di RC il 18.03.1969 ; 15.07.1969;

23.08.1978 ; 31.12.1986 ; 19.10.1987 ; 22.10.1987 ; 22.10.1987 ;

9 – Due articoli del novembre 1987 pubblicati dalla Gazzetta del Sud

Il 27.05.1999 viene escusso il teste dr Paolino Quattrone indicato dall'accusa all'udienza del 27.06.1996 e

Al di là di quella che è stata la condotta dell'avv. Romeo quale amministratore in quel contesto, nessuna rilevanza essa può assumere in quanto il fine, l'interesse non può essere quello di portare giovamento all'associazione mafiosa.

L'episodio è quindi irrilevante.

E) Rapporti Martino.

Si tratta all'evidenza di rapporti di tipo professionale.

La sentenza travalica dai confini del corretto procedimento probatorio e finisce con l'elevare a prova elementi di puro sospetto.

E' pacifico che l'avv. Romeo sia stato in passato difensore di Martino Paolo in procedimenti penali. A nulla rileva, quindi, il fatto che il Martino, in occasione di un suo recente arresto (peraltro nel nord Italia), abbia nominato altri due difensori (residenti appunto nel nord Italia).

E' certo altresì che l'avv. Romeo sia stato difensore di famigliari del Martino in cause civili davanti al Tribunale di Reggio Calabria e davanti alle giurisdizioni amministrative.

E' del tutto naturale, quindi, che un fratello incensurato del Martino, che tra l'altro è un medico operante nel nord Italia, si sia rivolto all'avvocato di famiglia per consigli e quant'altro gli occorresse in relazione all'acquisto di un suolo.

Davvero si dovrebbe vietare, procedendo di questo passo tra sospetti di ogni sorta, di svolgere una qualsiasi attività professionale!

Il fatto, comunque, è del tutto irrilevante in quanto il Martino non risulta neppure associato alla cosca De Stefano Tegano (non risulta neppure imputato di associazione nel processo "Olimpia 1" ma solo di omicidio da cui è stato prosciolto per non avere commesso il fatto con sentenza ormai passata in giudicato).

F) Vicenda SAR.

## G) Rapporti Caruso

La conclusione che si può trarre è che gli episodi isolati dal complessivo contesto probatorio non sono sufficienti a dimostrare con certezza il tema dell'appartenenza dell'avv. Romeo all'associazione di cui al capo di imputazione, e che in ogni caso le prove fornite dall'accusa sono insufficienti, contraddittorie o confliggenti con il quadro probatorio complessivo, nel quale da un lato si pongono le chiamate in reità (sovente de relato) dei collaboranti di giustizia, e dall'altro le risultanze oggettive delle indagini e delle prove acquisite mediante i testi esaminati nel dibattimento.

In una situazione siffatta, non può considerarsi raggiunta la prova tranquillizzante della responsabilità dell'imputato, per cui l'avv. Paolo Romeo deve essere prosciolto dall'accusa.  
Reggio Calabria, 4 aprile 2002.

avv. Fabio Cutrupi  
avv. Emidio Tommasini